



COMANDO MILITARE ESERCITO "SICILIA"

- Il Comandante -

ORDINANZA N. 05/2025 PER LO SVOLGIMENTO DI ESERCITAZIONI "A FUOCO"
PRESSO IL POLIGONO DI TIRO PERMANENTE "MASSERIA DEI CIPPI" DI MONTELEPRE
(PA)

CONSIDERATA

la necessità, prospettata dai Reparti della Forza Armata e dai Corpi Armati dello Stato, di svolgere esercitazioni di tiro con armi individuali e di reparto e lancio di bombe a mano nella zona denominata poligono di "Masseria dei Cippi" di Montelepre (PA) nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 secondo il seguente calendario:

LUGLIO:

nei giorni 01-02-03	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 04	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO LEGIONE CC "SICILIA"
il giorno 07	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 08	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	6° RGT. BERSAGLIERI
il giorno 09	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	12° RGT CC "SICILIA"
il giorno 10	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	4° RGT. G. GUASTATORI
il giorno 11	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO LEGIONE CC "SICILIA"
il giorno 14	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	12° RGT CC "SICILIA"
nei giorni 15-16-18	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"

AGOSTO:

il giorno 18	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	12° RGT CC "SICILIA"
il giorno 19	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO LEGIONE CC "SICILIA"
nei giorni 20-21	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
nei giorni 22-25	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 26	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	4° RGT. G. GUASTATORI
il giorno 27	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	12° RGT CC "SICILIA"
il giorno 29	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO LEGIONE CC "SICILIA"

SETTEMBRE:

il giorno 01	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 02	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	12° RGT CC "SICILIA"
nei giorni 03-04	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 05	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO LEGIONE CC "SICILIA"
nei giorni 08-09	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 10	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	6° RGT. BERSAGLIERI
nei giorni 11-12	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 15	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	SERIMANT
il giorno 16	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	12° RGT CC "SICILIA"
il giorno 17	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	46° RGT TRASMISSIONI
nei giorni 18-19	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"

il giorno 22	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO LEGIONE CC "SICILIA"
il giorno 23	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 24	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	4° RGT. G. GUASTATORI
nei giorni 25-26-29	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"

OTTOBRE:

nei giorni 01-02-03	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 06	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO LEGIONE CC "SICILIA"
nei giorni 07-08	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
nei giorni 09-10	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 13	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	SERIMANT
il giorno 14	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 15	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	12° RGT CC "SICILIA"
nei giorni 16-17-20	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 21	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	46° RGT TRASMISSIONI
il giorno 22	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	6° RGT BERSAGLIERI
il giorno 23	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 24	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO LEGIONE CC "SICILIA"
il giorno 27	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 28	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	12° RGT CC "SICILIA"
nei giorni 29-31	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"

NOVEMBRE:

nei giorni 03-04	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 05	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	12° RGT CC "SICILIA"
il giorno 06	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 07	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO LEGIONE CC "SICILIA"
nei giorni 10-11-12	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
nei giorni 13-14	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
nei giorni 17-18	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 19	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	46° RGT TRASMISSIONI
nei giorni 20-21-24	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 25	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	4° RGT. G. GUASTATORI
il giorno 26	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	12° RGT CC "SICILIA"
il giorno 28	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO LEGIONE CC "SICILIA"

DICEMBRE:

il giorno 01	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO LEGIONE CC "SICILIA"
il giorno 02	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	12° RGT CC "SICILIA"
il giorno 03	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	6° RGT BERSAGLIERI
nei giorni 04-05-09	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
nei giorni 10-11	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 12-15	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 16	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	12° RGT CC "SICILIA"
il giorno 17	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
il giorno 19	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	C.DO LEGIONE CC "SICILIA"
nei giorni 22-23-24	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"
nei giorni 29-30-31	dalle ore 08.00 alle ore 22.00	CME "SICILIA"

VISTO

l'articolo 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e l'articolo 438 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;

DISPONGO


1. LO SGOMBERO di persone (non interessate all'esercitazione) e di animali, per i giorni e le ore indicati, dalla zona compresa tra i punti di coordinate: **(33S UC 4275 – 1840); (33S UC 4267 – 1833); (33S UC 4312 – 1843); (33S UC 4309 – 1807); (33S UC 4349 – 1770); (33S UC 4161 – 1712); (33S UC 4195 – 1710); (33S UC 4295 – 1691); (33S UC 4344 – 1690)**.
La zona indicata sarà delimitata con bandieroni di colore rosso ed interdetta da vedette. L'ubicazione dei bandieroni e delle vedette è riportata sulla carta topografica allegata (Allegato "A").
2. IL DIVIETO DI ACCESSO all'area sgomberata, ad eccezione del personale autorizzato dal Direttore di esercitazione o del tiro.
3. L'OCCUPAZIONE, da parte dell'Ente/Reparto che svolge l'attività a fuoco:
 - delle "postazioni" per VEDETTE incaricate di far rispettare il divieto di accesso all'area sgomberata;
 - della zona delimitata dai bandieroni rossi e dalle vedette (Allegato "A").
4. L'INTERDIZIONE AL TRANSITO delle strade che attraversano la zona pericolosa.

RENDO NOTO CHE

1. I CONTRAVVENTORI a quanto sopra disposto e/o alle ingiunzioni fatte dalle VEDETTE saranno:
 - ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
 - soggetti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dall'art. 336 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e/o dal combinato disposto degli art. 140, 141 e 142 del Codice Penale Militare di Pace e 336, 337 del Codice Penale riportati nell'allegato "B" alla presente Ordinanza.
2. E' VIETATO rimuovere o raccogliere proiettili inesplosi od ordigni esplosivi di qualsiasi genere in osservanza alle disposizioni legislative vigenti, riportate nell'allegato "C" alla presente Ordinanza.
3. LA RICHIESTA per gli INDENNIZZI relativi a sgomberi e ad occupazioni di immobili e per eventuali RISARCIMENTI DI DANNI dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 438 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, riportati nell'allegato "C" della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza, unitamente a:
 - carta topografica riportante l'area da sgomberare e la dislocazione dei bandieroni e delle vedette (Allegato "A");
 - "Avvertenze" relative alle disposizioni legislative riguardanti (Allegato "C"):
 - la rimozione o raccolta di proiettili e di ordigni esplosivi;
 - le norme che regolano la richiesta di indennizzi e risarcimenti di danni, dovrà essere affissa all'albo dei Comuni di **MONTELEPRE** e **MONREALE** fino alla data di termine dell'esercitazione o tiro.

UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FARE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA

Generale di Brigata
Francesco PRINCIPE



STRALCIO DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE

Libro secondo (*Dei reati militari, in particolare*)

Titolo I (*Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare*)

Capo II (*Dei reati contro militari in servizio*)

140. Forzata consegna. Il militare che in qualsiasi modo forza una consegna è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 118, la pena è della reclusione militare da due a sette anni. Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.

141. Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta. Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

142. Violenza a sentinella, vedetta o scolta. Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni. Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.

STRALCIO DEL CODICE PENALE ORDINARIO

Libro secondo (*Dei delitti in particolare*)

Titolo II (*Dei delitti contro la pubblica Amministrazione*)

Capo II (*Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione*)

336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a cinque anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio e servizio, o per influire, comunque, su di essa.

337. Resistenza a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o del servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

AVVERTENZE

1. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE INERENTI IL DIVIETO DI RIMUOVERE/RACCOGLIERE PROIETTI - CARTUCCE - ORDIGNI ESPLOSIVI (E/O RELATIVI ROTTAMI).

Chiunque durante il corso di esercitazioni/tiri od anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proietti inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.

Del rinvenimento dovrà esserne data immediata comunicazione al comando dell'Ente/Reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se "ancora in zona") e/ovvero al più vicino Comando CARABINIERI.

Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta rimozioni dei proietti - cartucce - ordigni esplosivi (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896:

- Art. 1: è vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, di ricevere o raccogliere proietti sparati, o parti dei proietti, nei luoghi di esercitazione di tiro ed in quelli adiacenti.
- Art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
- Art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori ed i detentori di proiettili o di parti dei medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare o comune, per gli acquisti di cose destinati ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.

2. MODALITÀ / TERMINI PER LA RICHIESTA DI INDENNIZZI CONSEGUENTI A "SGOMBERI - OCCUPAZIONI - DANNI".

Si riporta il Decreto Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, articolo 438, commi 13, 14, 15, 16, 17, 18:

"Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'Amministrazione Militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti ed in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, è redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate all'esercitazione.

Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al Comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa.

Tali istanze sono presentate ai Comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine dell'esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.

I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi e dei risarcimenti di danni sono reperibili presso gli Uffici Comunali e le locali Stazioni dei Carabinieri.

Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il Comune provvede al loro inoltro all'ufficio tecnico militare competente.

I danni denunciati che non risultassero accertati o che fossero dichiarati di entità diversa sono immediatamente controllati sul posto e per essi viene redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. E' verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati".